

## **INFORMATIVA SUL SUBAPPALTO**

### **A CHI RIVOLGERSI**

Servizio Appalti e Approvvigionamenti

Via Vigone, 42 – 10064 Pinerolo (TO)

Tel. + 39 0121 236225 – 233 – 257 – 292 - 312

E-mail: [appalti@aceapinerolese.it](mailto:appalti@aceapinerolese.it)

PEC: [appalti@postacert.aceapinerolese.it](mailto:appalti@postacert.aceapinerolese.it)

**Quest'ufficio curerà le richieste di subappalto per Acea Pinerolese Industriale S.p.A., Distribuzione Gas Naturale S.r.l. e Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.**

### **INFORMAZIONI GENERALI / COME RICHIEDERE IL SUBAPPALTO**

Le condizioni di accesso al subappalto sono individuate all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, così come specificato all'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023

I concorrenti all'atto dell'offerta, o l'affidatario nel caso di varianti in corso di esecuzione, devono aver indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare. In mancanza di detta indicazione non è possibile autorizzare il subappalto.

Si segnala che ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, durante la fase di esecuzione del subappalto, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

### **TEMPI DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'appaltatore, nella programmazione dei lavori, servizi e forniture, deve tener conto dei tempi necessari per ottenere le dovute autorizzazioni, condizione necessaria per operare all'interno del cantiere. È fatto divieto assoluto all'appaltatore, senza previa approvazione della Stazione appaltante, di autorizzare il subappaltatore o il cottimista ad eseguire le prestazioni.

La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione entro **trenta giorni** dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante **sono ridotti della metà**.

**Il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646.**

### **REGIME AUTORIZZATORIO - OBBLIGHI ED ONERI**

A decorrere dalla data di autorizzazione al subappalto, l'impresa subappaltatrice è soggetta ad operare in cantiere. L'operatore ed il subappaltatore sono tenuti ad adempiere agli obblighi posti a loro carico dalle vigenti normative.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.